



### Vincitori del concorso interno per 1515 posti da Vice Sovrintendente (32° Corso di Formazione Professionale). Osservazioni sui criteri di assegnazione

Riportiamo il testo della lettera inviata al Direttore Centrale della DAGEP il 18 aprile u.s. dalla Segreteria Nazionale:

*“ ... rappresenta un dato notorio come il momento più delicato per i concorsi interni, e segnatamente quelli per l'accesso al ruolo dei Sovrintendenti, è quello dell'assegnazione alle sedi individuate. Nelle precedenti tornate concorsuali ci sono state infatti centinaia di rinunce da parte di colleghi, soprattutto quelli con una consolidata anzianità di servizio, che hanno preferito mantenere il posto di servizio a cui erano approdati dopo anni di attesa, piuttosto che dover iniziare un nuovo percorso professionale.*

*Il che pone, al contempo, la necessità di riflettere anche sulla corrispondente disutilità a cui va incontro l'Amministrazione, la quale, spostando un dipendente che ha acquisito un prezioso patrimonio di conoscenze ad un nuovo incarico per un verso disperde le risorse di conoscenza da questi precedentemente maturate e quelle economiche, in alcuni casi, occorre per l'uniforme e l'equipaggiamento necessario all'assolvimento del servizio, ma pure deve attendere un adeguato periodo prima che lo stesso possa essere utilmente inserito ed impiegato nella nuova filiera lavorativa.*

*Ci permettiamo sommessamente di ricordare come, proprio nella consapevolezza di questi potenziali criticità, il Riordino delle Carriere ha sfumato i confini tracciati dal perimetro ordinamentale che separa i due ruoli di base, nella prospettiva di non creare rigide barriere nelle mansioni,*

## SOMMARIO

- Vincitori del concorso interno per 1515 posti da Vice Sovrintendente (32° Corso di Formazione Professionale). Osservazioni sui criteri di assegnazione
- Concorso per Vice Ispettore tecnico per complessivi 500 posti nei vari profili. Richiesta di scorrimento della graduatoria
- Il Trattamento economico dirigenziale non è cumulabile con l'assegno di Funzione
- Dopo la sostituzione del software, l'etilometro va risottoposto a omologazione
- L'uso dello spray al peperoncino rende la rapina aggravata
- Stop alle fatture dopo il cambio di operatore telefonico
- Pensioni: niente assegno d'invalidità dopo 65 anni
- Diritto all'oblio: l'interessato deve chiedere l'aggiornamento della notizia
- Dipendente allo stadio durante la malattia

così da poter accrescere l'elasticità nell'impiego. In effetti è in questa direzione che si è mosso il Dipartimento della P.S. nel prevedere la possibilità che le squadre di reparti speciali possano essere composte anche da più di un Sovrintendente.

È per le considerazioni che precedono che, pur prendendo atto di come in occasione delle ultime assegnazioni gli spostamenti ad altre sedi di servizio e ad altri uffici abbiano avuto carattere residuale, riteniamo opportuno sollecitare preventivamente l'Amministrazione ad un quanto più virtuoso contemperamento degli interessi in gioco.

Confidiamo in proposito che i criteri utilizzati non lascino opachi strascichi, auspicando di poter riscontrare trattamenti uniformi in presenza di situazioni analoghe, onde evitare, come da tutti perseguito, distonie che alimentano perplessità sulla trasparenza del procedimento amministrativo.

Al contempo, e sempre nel medesimo ordine di ragioni dianzi esposte, auspichiamo che per i vincitori provenienti dalle sedi in cui non sono previsti posti disponibili sia individuata come destinazione quella e/o quelle per le quali gli interessati hanno manifestato le proprie preferenze. Anche in questo caso, infatti, assegnazioni non corrispondenti alle rispettive aspettative determinerebbero una pressoché certa rinuncia, riproponendosi le medesime complessità organizzative su cui ci siamo poc'anzi soffermati.

Certi che l'Amministrazione, come dimostrato in questi ultimi anni, comprenda le ragioni e la delicatezza delle stesse che sono alla base della presente richiesta, nel ringraziare anticipatamente per un cortese riscontro, l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti. -"

---

## Concorso per Vice Ispettore tecnico per complessivi 500 posti nei vari profili. Richiesta di scorrimento della graduatoria



Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia il 14 aprile u.s. dalla Segreteria Nazionale:

"... la Funzione Pubblica, su richiesta del Dipartimento della PS, ha autorizzato l'assunzione di 500 Vice Ispettori Tecnici sulla base delle vacanze globali riferibili a ormai 2 anni fa.

Allo stato attuale, all'esito delle prove scritte, in attesa dello sviluppo di quello del settore telematico, come risultato dalle graduatorie pubblicate dei vincitori e degli idonei, al netto

delle ulteriori e nuove vacanze che potrebbero determinarsi per effetto del mancato superamento della prova orale, vi sarebbero circa 130 posti alla data odierna rispetto ai 500 previsti e coperti economicamente, sebbene in alcuni profili gli idonei non vincitori della prova scritta risultano essere in numero superiore rispetto ai posti messi a concorso.

Ciò posto, considerando anche che, con riferimento al concorso interno, sono stati coperti circa 707 posti, con la presente, anche alla luce degli emendamenti approvati nel decreto "mille proroghe" che ha statuito normativamente con l'entrata in vigore lo scorso 28 febbraio della legge 24 febbraio 2023, n. 14, contenente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi la proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative", l'introduzione con gli art. 1-bis e 2-bis, di misure straordinarie per il potenziamento dei ruoli del personale della Polizia di Stato e la semplificazione delle procedure assunzionali e dei corsi di formazione, si chiede la possibilità di scorrere le graduatorie in oggetto anche al fine di razionalizzare il sistema concorsuale, senza pregiudicare l'intero impianto amministrativo. Infatti la ratio della richiesta si poggia sulla possibilità di ridistribuire sugli altri profili i posti non coperti, ancorando tale richiesta al fatto che i posti, autorizzati e coperti, sono 500 in modo globale e non con riferimenti specifici ai vari profili.

*Conoscendo la Sua altissima sensibilità, nonché l'enorme impegno che quotidianamente profonde per fronteggiare la carenza d'organico che investe la Polizia di Stato, siamo certi che saprà, anche in questa circostanza, adottare tutte le iniziative necessarie per non disperdere le professionalità partecipanti ai vari concorsi in argomento, cogliendo invero la possibilità dello scorrimento considerando per intero il numero dei 500 posti finanziati in modo da rideterminare i posti da destinare ai singoli profili.*

*Confidiamo, quindi, nella Sua consueta attenzione che, ne siamo certi, saprà valutare con la massima attenzione le riflessioni sin qui esposte per trovare, nei tempi e nei modi più consoni, la migliore soluzione praticabile. Giacché l'obiettivo prioritario da perseguire è quello della necessità di adeguare, ma soprattutto preservare, le capacità operative della Polizia di Stato anche con riferimento al ruolo tecnico".*

## **Il Trattamento economico dirigenziale non è cumulabile con l'assegno di Funzione**



Per il personale del ruolo dei commissari l'assegno funzionale pensionabile previsto al compimento di 19 e 29 anni di servizio non è cumulabile con il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23 della legge 1.4.1981 n. 121 (15 e 25 anni di servizio), non compete al personale dirigente e qualifiche equiparate" e risulta inapplicabile al "personale del ruolo dei commissari che, con l'attribuzione dello stipendio da primo dirigente, acquisisce "uno status economico differente e non collegabile a quello dei c.d. parametrizzati".

Il principio è stato affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), con la Sentenza 05328/2023 del 28 marzo 2023 che ha respinto il ricorso prodotto da un gruppo di Funzionari della Polizia di Stato allo scopo di ottenere l'accertamento del diritto a cumulare l'assegno di funzione per il biennio 21 gennaio 2015 – 20 gennaio 2017 e l'assegno funzionale attribuito ai medesimi, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, nel periodo compreso tra la maturazione dei 13 anni di servizio senza demerito nel ruolo dei commissari (e della conseguente attribuzione dello stipendio spettante al primo dirigente ai sensi dell'articolo 43 ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, aggiunto dall'art. 1, co. 1 del d.l. 3.05.2001, n. 157, conv. con modificazioni in l. 3.07.2001, n. 250) e la maturazione dei 15 anni di servizio senza demerito nel medesimo ruolo (e della conseguente attribuzione del trattamento economico spettante al primo dirigente ai sensi dell'art. 43, comma 22 della citata legge 121 del 1981).

I ricorrenti provengono tutti dal concorso straordinario per titoli ed esami a 142 posti per l'accesso alla qualifica di vice commissario del ruolo dei commissari indetto con d.m. del 2 dicembre 2000. Essi, nominati commissari con decorrenza dal 21 gennaio 2002, in ragione della complessiva anzianità maturata nei ruoli della Polizia di Stato, hanno conseguito il diritto alla attribuzione dell'assegno funzionale previsto dall'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472.

In data 21 gennaio 2015, però, i ricorrenti hanno maturato 13 anni di servizio senza demerito nel ruolo dei commissari e, in ragione di ciò, a mente dell'articolo 43 ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, introdotto dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge 157 del 2001, convertito in legge 250 del 2001, è stato loro attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Contestualmente alla attribuzione dello stipendio da primo dirigente, l'Amministrazione ha cessato di corrispondere il predetto assegno funzionale.

I giudici del Tribunale hanno rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Nelle motivazioni della sentenza si legge che la disposizione dell'art. 6 comma 4 del d.l. 21 settembre 1987, n. 387 non lascia dubbi in ordine alla non cumulabilità dell'assegno funzionale per i funzionari del ruolo dei commissari cui è stato attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente (art. 43, comma 22).

L'assegno funzionale, infatti, per espressa previsione normativa non compete, ad ogni modo, "al personale con qualifiche dirigenziali e gradi corrispondenti" (art. 6, comma 4, cit.)

Il punto controverso è stato, altresì, chiarito dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare, che, all'art. 1802 "Omogeneizzazione stipendiale", nel disciplinare le stesse identiche ipotesi di cd. omogeneizzazione e semi-omogeneizzazione nell'ambito dell'ordinamento militare, ha statuito che: "1. Al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare, è attribuito agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che hanno prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica. 2. Allo stesso fine, è attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. 3. Fino a quando non ricorrono le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dai commi 1 e 2, agli ufficiali che hanno prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il suddetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dai commi 1 e 2. 4. Gli importi previsti dal presente articolo non sono in alcun caso cumulabili tra loro, né con il beneficio dell'assegno funzionale di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1990, n. 231."

Il divieto di cumulabilità ivi previsto, anche in ipotesi di cd. semi - omogeneizzazione, dunque per gli ufficiali che hanno prestato 13 anni di servizio senza demerito, non può non essere esteso in via analogica anche al personale della Polizia di Stato versante nella stessa identica posizione per la quale è stata prevista la predetta equiparazione.

---

## Dopo la sostituzione del software, l'etilometro va risottoposto a omologazione



Il principio è stato enunciato dal Tribunale di Verona nella sentenza n. 3047/2022, a conclusione della vicenda che ha registrato l'assoluzione dell'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato da sinistro stradale. Nella circostanza, il tasso alcolemico era stato misurato con un etilometro che, dopo la sostituzione del software, non era stato nuovamente sottoposto a regolare omologazione.

Il Tribunale nel concludere che i dati rilevati non erano attendibili e che le dichiarazioni degli agenti accertatori non

erano sufficienti a supportare una pronuncia di responsabilità, ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste.

Dall'istruttoria dibattimentale non erano emerse altre prove tali da poter assumere la responsabilità penale del conducente e alquanto rilevanti, ai fini della assoluzione si sono rivelati i dati emersi dalla perizia della difesa. Il consulente, dopo avere esaminato il libretto dell'etilometro, ha rilevato infatti la sostituzione completa del software nel 2007, operazione a cui non era seguita la necessaria e successiva omologazione.

Pertanto, ha concluso il Tribunale, lo stato di ebbrezza non può essere validamente dimostrato solo dalle affermazioni degli agenti.



## L'uso dello spray al peperoncino rende la rapina aggravata



L'uso dello spray urticante, con finalità di aggressione, è idoneo ad aggravare il reato di rapina in quanto il suo uso, con finalità di aggressione alla persona, lo rende classificabile come una vera e propria arma. Ciò è quanto si ricava dalla sentenza n. 9049/2023 della seconda sezione penale della Cassazione.

Lo scenario dei fatti è la provincia di Brescia, dove un uomo condannato per aver aggredito una persona e strappato la collana, dopo averle spruzzato in faccia uno spray al peperoncino, aveva adito la Corte di legittimità ritenendo

che la propria condotta doveva essere più correttamente inquadrata nella fattispecie di percosse (o lesioni personali) e di furto con strappo. Inoltre, lamentava violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'uso dell'arma, *"in quanto lo spray al peperoncino è strumento di difesa legale se rispetta le caratteristiche indicate nel decreto ministeriale 12 maggio 2021, n. 103"*.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto i motivi di ricorso manifestamente infondati.

Secondo la cassazione, non regge la tesi della difesa su un'azione non originariamente programmata ma conseguente ad altra azione di violenza scaturita per altre ragioni. Tale circostanza, per i giudici, infatti, *"non esclude la sussistenza nella fattispecie del delitto di rapina, configurabile anche in presenza del cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, in quanto la coscienza e volontà del soggetto attivo, dovendo cadere sulla funzione e sulla efficacia della minaccia o della violenza, strumentali rispetto all'impossessamento, non devono necessariamente preesistere all'inizio dell'attività integratrice dal reato, ma possono insorgere anche in un secondo momento"*.

Per Piazza Cavour, va poi radicalmente escluso che nella fattispecie sia ravvisabile il meno grave reato previsto dall'art. 624-bis, secondo comma, c.p., considerato che, nella ricostruzione dei giudici di merito, prima di impossessarsi della collana, l'uomo colpì la persona offesa con un pugno e gli spruzzò lo spray urticante: *"il furto con strappo - ricordano - non è mai configurabile in tutte le ipotesi in cui la violenza, comunque 'indirizzata', sia stata esercitata [...] per vincere la resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa, e non lo 'strappo', a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina"*.

Senza contare che "il motivo inerente alla sussistenza della circostanza aggravante non era stato proposto con l'appello: secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, c.p.p., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza".

E in ogni caso, risulta evidente per la S.C. che nel caso di specie, *"non si trattava della legittima detenzione dello spray urticante (ammesso che esso rispettasse le indicazioni di cui al decreto ministeriale 12 maggio 2021, n. 103 e che vi fosse un giustificato motivo per portarlo in luogo pubblico), bensì dell'uso che di esso ne fu fatto, con finalità di aggressione alla persona, sì da poterlo classificare come arma, ai fini dell'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 1 c.p., al pari di un'arma giocattolo, di una siringa, di un mattarello o di un randello di legno, per citare alcuni fra i casi più frequenti che si rinvergono nella giurisprudenza di legittimità"*.

Pertanto, il ricorso è inammissibile e il ricorrente condannato anche al pagamento delle spese processuali e di 3mila euro in favore della cassa delle ammende.

## Stop alle fatture dopo il cambio di operatore telefonico



L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inflitto pesanti sanzioni pecuniarie a una serie di società di telecomunicazioni attive nel mercato della telefonia fisso-mobile e della connettività Internet a banda larga.

La condotta scorretta rilevata – in violazione dell'art. 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo – ai danni di consumatori privati e microimprese, consiste nell'emissione di fatture anche a distanza di mesi dalla comunicazione di cessazione o migrazione, senza alcuna informativa chiara e puntuale circa lo stato del rapporto contrattuale successivo alla loro richiesta.

I comportamenti rilevati in capo agli operatori telefonici riguardano la gestione delle cessazioni delle utenze e le migrazioni verso un altro operatore. Procedure interne errate, rilevate fin dal 2020, hanno dato origine alla fatturazione di somme da pagare anche nel post-recesso o addirittura, in caso di migrazione, di doppia bolletta per l'utente, del nuovo e del vecchio operatore.

In alcuni casi è emersa anche una procedura macchinosa volta a scoraggiare i clienti nel recedere dal contratto o cambiare gestore. Non solo: le condotte rilevate sono risultate troppo numerose per non essere valutate con la necessaria serietà.

Secondo l'Antitrust, in ultimo, è illegittimo proseguire con la fatturazione di un servizio dopo la richiesta di sua cessazione, anche se riconducibile ad anomalie e disallineamenti tecnici tra sistemi informatici di gestione delle società.

Dunque, le pratiche scorrette nella gestione delle cessazioni delle utenze non sono giustificabili da disguidi tecnici e comunque tali anomalie, assieme alla insufficiente informativa al cliente al riguardo, dovranno essere eliminate.

---

## Pensioni: niente assegno d'invalidità dopo 65 anni



La pensione d'invalidità civile e l'assegno ordinario non possono essere riconosciuti se si hanno già 65 anni, soglia anagrafica al di là della quale spetta la pensione sociale.

Il principio è enunciato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 3011/2022, che ha accolto il ricorso dell'INPS e rigettato la richiesta di un contribuente.

Secondo quanto stabilito dalla Corte, la pensione d'invalidità civile così come l'assegno ordinario di invalidità non può essere riconosciuta ai soggetti il cui stato di invalidità è stato perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei 65 anni.

La pensione d'inabilità nonché l'assegno d'invalidità civile, di cui agli artt. 12 e 13 della l. n. 118 del 1971, non possono essere riconosciuti a favore di soggetti il cui stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che, per gli ultrasessantacinquenni, prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, ed è espressamente confermato dall'art. 8 del d.lgs. n. 509 del 1988.

È sempre la Cassazione, tuttavia, a ricordare che per coloro che hanno compiuto 65 anni è possibile accedere al beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità di cui già si usufruisce.

## Diritto all'oblio: l'interessato deve chiedere l'aggiornamento della notizia



La testata giornalistica ha l'obbligo di tempestivo aggiornamento/cancellazione solo dopo la richiesta dell'interessato. La Suprema Corte si è così espressa in materia di diritto all'oblio con la sentenza numero 6806 del 7 marzo 2023, ribadendo quanto già affermato lo scorso 31 gennaio con la sentenza numero 2893, e con l'ordinanza n. 6116 del 1° marzo 2023, cristallizzando il principio per il quale solo a richiesta dell'interessato le testate giornalistiche hanno l'obbligo di aggiornare le vicende giudiziarie sulle quali

hanno scritto articoli, non potendo gravare sulle testate l'onere di aggiornamento rispetto a vicende di cui si è scritto magari molto tempo addietro.

Un uomo condannato per reati in materia di stupefacenti, si era poi trasferito in un'altra città per questioni anche di riservatezza rispetto alle sue vicissitudini passate, ma la notizia del suo arresto era rimasta ben visibile sul sito di una testata giornalistica online, circostanza che gli ha provocato non pochi imbarazzi e l'interruzione del rapporto affettivo con la compagna. L'interessato si è quindi rivolto al giornale chiedendo la rimozione della notizia e un risarcimento del danno. La testata ha tempestivamente esaudito la prima richiesta ma non ha ritenuto dovuto un risarcimento. L'uomo si è quindi rivolto all'Autorità Giudiziaria.

La Cassazione ha ribadito quanto ha già statuito con altre recentissime sentenze. Le testate giornalistiche legittimamente pubblicano notizie con caratteri di attualità ed interesse. Esse, però, non possono essere obbligate a rimuovere le notizie che, con il trascorrere del tempo, hanno perso i due principi di cui sopra. Il gestore del sito, infatti, non ha alcun obbligo di rimuovere le notizie per il semplice fatto che sarebbe eccessivamente gravoso far ricadere l'onere sulla testata, che sarebbe così costretta a seguire per anni vicende giudiziarie che non sono più di alcun interesse.

La Corte ha quindi statuito che «in tema di trattamento dei dati personali e di diritto all'oblio, anche nel regime precedente al Regolamento UE 27.4.2016 n. 679 (GDPR), applicabile *ratione temporis*, il gestore di un sito web non è tenuto a provvedere, a seconda dei casi, alla cancellazione, alla deindicizzazione o all'aggiornamento di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, ancorché relativo a fatti risalenti nel tempo, in difetto di richiesta dell'interessato che è la sola a far scaturire in capo al gestore l'obbligo di provvedere senza indugio».

Sarebbe troppo gravoso imporre un obbligo di controllo e aggiornamento continuo di tutte le informazioni che potrebbero perdere rilevanza. Il diritto ad eliminare una narrazione di sé stesso non più attuale prevede una valutazione che non può competere ad altri che non siano l'interessato, e sarebbe altresì impossibile chiedere al giornale di mantenersi aggiornato su tutte le notizie pubblicate magari anni prima.

La testata è pertanto responsabile del mancato aggiornamento/cancellazione - che deve essere tempestivo - solo successivamente alla richiesta dell'interessato.

## **Dipendente allo stadio durante la malattia**



Grava sul datore di lavoro la prova della falsità dello stato di malattia e, dunque, del certificato medico, non rilevando il fatto che il lavoratore annunciatosi ammalato sia poi andato allo stadio per assistere a una manifestazione sportiva.

È quanto ha concluso il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 64 del 7 marzo 2023, pronunciata in merito alla vicenda di un lavoratore che era stato licenziato per essersi recato allo stadio, mentre era in malattia. Il licenziamento è stato ritenuto illegittimo per insussistenza dell'addebito:

Il datore di lavoro aveva posto a fondamento del licenziamento disciplinare la circostanza che lo stato di malattia lamentato dal dipendente, una lombosciatalgia, non fosse veritiero in quanto, in occasione della partita, lo stesso era apparso in piena salute, essendo stato visto muoversi speditamente e con disinvoltura, nonché recarsi allo stadio guidando il proprio mezzo. Secondo parte datoriale, il certificato medico ottenuto per attestare la malattia, in realtà non sussistente, gli era servito per non recarsi al lavoro e poter così presenziare alla partita di calcio.

Senza contare che la condotta tenuta dal lavoratore era sicuramente idonea ad aggravare la morbilità denunciata, in quanto chi soffre di mal di schiena deve riposare e non sottoporsi a sforzi, evitando anche di mettersi alla guida e subire le sollecitazioni della vettura.

Come indizio grave e concordante dal quale desumere la non genuinità della condotta, il datore aveva fatto riferimento al fatto che il biglietto per la partita era stato acquistato prima del sorgere della malattia e successivamente al momento in cui il lavoratore aveva preso contezza dei turni lavorativi.

Elemento, quest'ultimo, ritenuto tuttavia non idoneo, dal Tribunale, per dimostrare la fondatezza delle asserzioni di parte datoriale.

Dalla documentazione in atti, infatti, risultava che la partita era originariamente fissata per un altro giorno, in cui il dipendente sapeva di non dover lavorare.

Ad ogni modo, la data di acquisto dei biglietti era totalmente ininfluyente, atteso che il prestatore avrebbe potuto decidere di recarsi all'evento sportivo, consapevole della propria malattia e con l'intenzione di non aggravare il proprio stato di salute.

Spetta al datore di lavoro - ha ricordato il giudice del lavoro - dimostrare l'insussistenza dello stato di malattia e la conseguente falsità della certificazione rilasciata dal medico.

E nella specie, non era stato esposto alcun ulteriore motivo idoneo a dimostrare l'infedele attestazione medica, posto che parte datoriale si era semplicemente limitata a contestare il valore probatorio della certificazione, senza apportare motivazioni idonee a fondare la propria tesi, non avendo provveduto, peraltro, né a segnalare la vicenda agli organi ispettivi INPS né a formulare dei capitoli istruttori atti a dimostrare l'asserita falsità della documentazione.

Secondo l'organo giudicante, inoltre, la condotta contestata non era di per sé qualificabile alla stregua di un grave inadempimento, in quanto il fatto di recarsi a una partita non necessariamente implica l'aggravarsi della malattia.

Nel caso esaminato, era emerso che non vi era stato alcun peggioramento dello stato patologico e, a riprova di ciò, deponeva il fatto che il dipendente era tornato nel luogo di lavoro non appena terminato il periodo di malattia stabilito dal certificato medico.

Rispetto a detto ultimo periodo, del resto, "non sussiste un obbligo di riposo assoluto ove non oggetto di prescrizione medica".

Andava poi considerato - si legge ancora nella sentenza - che la durata della partita si estende per un arco temporale ben più breve rispetto all'intera giornata lavorativa e che, in quel frangente, a fronte di un'eventuale accentuarsi dei dolori, il prestatore avrebbe ben potuto assumere un antidolorifico.